

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE

Il Presidente Dott. Roberto Cordio, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente

SENTENZA

ex art. 70 comma 7 del D.Legisl. n.14/2019

nel procedimento iscritto al n. 54-1/2023 ruolo P.U. relativo al ricorso per l'apertura della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento presentato da:

MOLINO SEBASTIANO, nato a Catania il 7.06.1975, residente a Misterbianco (CT) in via Della Libertà n. 39, codice fiscale MLNSST75H07C351M, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Saccaro, con l'ausilio del dott. Salvatore Mazzone, nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi presso l'Ordine dei Commercialisti di Catania;

ritenuto che l'atto introduttivo è volto alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, fattispecie regolata dagli artt. 67 e ss. del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, c.d. Codice della Crisi e che il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

esaminata la prima relazione e quelle integrative redatte dall'O.C.C., nella persona del gestore nominato dott. Salvatore Mazzone nonché la documentazione allegata al ricorso e quella integrativa;

rilevato con decreto del giorno 16.10.2023, sono stati disposti gli adempimenti di cui all'art. 70 (commi 1-6) e che il professionista nominato dall'O.C.C. dott. Salvatore Mazzone ha proceduto in conformità, con le modalità e nei termini indicati dalla norma citata;

rilevato che la proposta riguarda un'esposizione debitoria complessiva di euro 23.064,79 (ripartito su sette creditori) che implica una somma di rate mensili pari ad € 734,55 (come analiticamente esposta alla tabella di cui alla pag. 10 della prima relazione) ed un rapporto rata/reddito superiore al 39%;

rilevato che il nucleo familiare è composto dal ricorrente, dalla moglie [REDACTED] [REDACTED] (estranea alla procedura che svolge attività di lavoro occasionali con un reddito medio di euro 350,00 al mese) e dai figli [REDACTED] [REDACTED] entrambi privi di occupazione mentre il ricorrente, nel 2022, ha dichiarato un reddito lordo di euro 16.458,00) e percepisce uno stipendio medio mensile di euro 1.249,57, oltre all'assegno unico familiare che ammonta ad € 350,00 al mese;

ritenuto che il reddito medio mensile del nucleo familiare ascende ad euro 1.920,08 (comprensiva del reddito percepito della moglie per l'attività lavorativa prestata);

rilevato che le spese mensili per il mantenimento ammontano, come attestato dall'OCC, ad € 1.669,00, somma comprensiva del canone di locazione mensile dell'appartamento sito a Misterbianco (CT) ove il ricorrente e la famiglia risiedono;

rilevato, quanto al patrimonio immobiliare, che il ricorrente è titolare delle seguenti quote di immobili:

quota di 1/10 di un appartamento sito a Catania in via Domenico Tempio n. 30 piano 2, censito al catasto fabbricati, foglio 31, part. 795, sub. 13, categoria A/4 classe 5, consistenza 3,5 vani, superficie catastale 60 mq. (in atto abitato da uno dei comproprietari) il cui valore – stimato dall'O.C.C. – ascende ha stimato in € 1.000,00 il valore di altri beni mobili liquidabili;

quota di 1/6 di un appartamento sito a Mascalucia (CT) in via Dei Salici n. 13 piano terra, censito al catasto fabbricati, foglio 5, part. 590, sub. 6, categoria A/7 classe 3, consistenza 5,5 vani, superficie catastale 100 mq circa (in atto abitato da uno dei comproprietari); ritenuto che il valore complessivo di dette quote è stato stimato dall'O.C.C. in euro 21.200,00;

ritenuti che il ricorrente risulta proprietario di due autoveicoli (analiticamente individuati in seno alla relazione) il cui valore complessivo è stato stimato dall'O.C.C. in euro 6.500,00;

ritenuto che le cause di sovraindebitamento sono essenzialmente da ricondurre (come si evince dalla relazione del gestore nominato dall'O.C.C.) alla circostanza della mancata percezione degli stipendi - che nell'attualità vengono versati in modo discontinuo e sotto forma di acconti - da parte del datore di lavoro del ricorrente, PUBBLISERVIZI S.p.A., società a partecipazione pubblica attualmente in esercizio straordinario;

ritenuto che detta circostanza ha comportato un sensibile e repentino decremento del proprio reddito ed il discontinuo accredito degli stipendi mensili ha pregiudicato la capacità del ricorrente di sostenere gli impegni assunti in precedenza;

ritenuto le considerazioni svolte nella relazione appaiono condivisibili e sono supportate da adeguati riscontri probatori il che induce ad escludere la configurabilità della colpa o della negligenza nella determinazione della situazione di sovraindebitamento in cui versano il ricorrente, in quanto determinata dalla suddetta circostanza esogena ed imprevedibile;

ritenuto che la sintesi della proposta, come parzialmente modificata in seno alla terza relazione, è rappresentata dalla tabella che segue:

Creditore	Debito residuo accertato	Rimborso del debito proposto	%
Compensi della procedura	4.800	4.800	100%
AGENZIA ENTRATE -RISCOSSIONE	1.849	1.109	60%
COMUNE DI CATANIA	395	237	60%
COMUNE DI MISTERBIANCO	2.502	1.501	60%
SIMETO AMBIENTE SPA in liq.	441	265	60%
AGOS DUCATO SPA	5.538	2.505	45%
FINDOMESTIC BANCA SPA	11.672	5.280	45%
COMPASS BANCA SPA	668	302	45%
totali	27.865	16.000	MEDIA 57%

ritenuto che la proposta prevede il pagamento rateale delle somma di € 16.000 oltre € 2.088,00 a titolo di interessi, in 72 rate ascendenti ad euro 250,00 mensili secondo le percentuali di cui alla tabella che precede;

rilevato che l'OCC ha effettuato la verifica della condotta tenuta dai soggetti finanziatori quanto alla valutazione del merito creditizio;

ritenuto che, con riferimento al compenso dell'O.C.C., la proposta prevede la corresponsione di un importo complessivo di euro 4.800,00 da porre in prededuzione e da liquidare ai sensi dell'art. 81 del CCI comma 4;

rilevato che le somme dovute all'OCC in prededuzione non potranno comunque essere corrisposte con precedenza (tramite il pagamento delle prime rate) in quanto l'art. 77 CCI prevede chiaramente che la liquidazione del compenso debba avvenire al termine dell'esecuzione del piano e previa autorizzazione al pagamento da parte del Giudice, nella misura liquidata (salva l'eventuale liquidazione di acconti sui compensi);

rilevato, pertanto, che dovrà essere disposto esclusivamente l'accantonamento delle somme previste come compenso dell'OCC e non anche il versamento delle stesse a tale organismo;

ritenuto che il compenso per l'assistenza legale è stato quantificato in complessivi € 1.000,00, di cui il 75% da porre in prededuzione ed il resto da qualificare come privilegiato;

rilevato che, nei 20 giorni successivi alla comunicazione della proposta nessuno dei creditori ha presentato osservazioni alla proposta;

ritenuto che il piano sopra illustrato appare fattibile – come attestato dall'O.C.C. – posto che l'importo dei pagamenti rateali è compatibile con i bisogni della famiglia del ricorrente e con le entrate mensili medie, pari ad euro 250,00, in quanto residua una

somma mensile superiore a quella di euro 1.669,00, indicata come necessaria per le normali esigenze;

ritenuto che, in definitiva, la proposta di piano soddisfa i requisiti di cui agli artt. 68 e 69 del Codice della Crisi e che il gestore ha attestato la veridicità dei dati acquisiti e la completezza della documentazione prodotta mentre non sono emersi atti in frode ai creditori sicchè può essere omologato nei termini sopra precisati;

ritenuto che le rate mensili potranno essere versate mediante trattenuta sulla retribuzione mensile del Molino a cura del datore di lavoro (previa apposita istanza allo stesso) da versare sul conto corrente intestato alla procedura, con il successivo riparto semestrale in favore dei creditori, a cura dello stesso gestore designato dall'OCC, secondo l'entità e l'ordine preferenziale specificato nella proposta;

ritenuto che l'OCC dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 71 CCI;

rilevato che ai sensi del medesimo art. 71 CCI *“Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”*;

ritenuto che va inibito l'avvio di nuove procedure esecutive nei confronti del ricorrente per l'intera durata del piano;

P. Q. M.
OMOLOGA

Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI) ad istanza di MOLINO SEBASTIANO;

dispone che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, in conformità a quanto previsto nella relazione redatta dall'OCC come precisato in motivazione;

dispone che la presente sentenza sia trascritta, a cura dell'OCC, sui beni intestati al ricorrente e descritti o richiamati in motivazione;

inibisce l'avvio di nuove procedure esecutive nei confronti del ricorrente per l'intera durata del piano;

dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori e pubblicata, a cura dell'OCC, entro quarantotto ore a norma del comma 1 dell'art. 70 CCI;

DICHIARA

chiusa la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI).

Si comunichi

Catania, 10 novembre 2023

Il Presidente
dott. Roberto Cordio